



Bruxelles, 16.3.2016
COM(2016) 166 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

**PROSSIME FASI OPERATIVE DELLA COOPERAZIONE UE-TURCHIA IN
MATERIA DI MIGRAZIONE**

1. INTRODUZIONE

Il 7 marzo 2016 i capi di Stato o di governo dell'Unione europea e il primo ministro turco hanno discusso sulle relazioni UE-Turchia e sui progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione comune¹.

In questa occasione si è convenuto che sono necessarie iniziative coraggiose per chiudere le rotte del traffico di esseri umani, smantellare il modello di attività dei trafficanti, proteggere le nostre frontiere esterne e porre fine alla crisi migratoria in Europa. Si è inoltre insistito sulla necessità di spezzare il legame che esiste tra la traversata in mare e l'insediamento in Europa.

L'operazione NATO nel Mar Egeo, il cui compito consisterà, fra l'altro, nell'individuare i traffici potenziali e nell'informare le autorità turche in tempo reale, è un elemento importante di questi sforzi. La collaborazione fra l'operazione NATO e Frontex sarà fondamentale per arginare il flusso di migranti irregolari.

I leader hanno accolto con estremo favore le nuove proposte presentate dalla Turchia per ridurre il flusso irregolare di migranti dalla Turchia nell'UE e hanno convenuto di collaborare con questo paese in base a sei principi. Il presidente del Consiglio europeo è stato incaricato di portare avanti queste proposte e di elaborarne i dettagli insieme alla Turchia prima del Consiglio europeo di marzo. La presente comunicazione spiega in che modo i sei principi dovrebbero essere applicati sfruttando appieno il potenziale della cooperazione UE-Turchia e rispettando al tempo stesso il diritto europeo e internazionale.

Parallelamente a soluzioni europee comuni e all'attuazione globale dell'agenda europea sulla migrazione, la cooperazione fra l'UE e la Turchia è di fondamentale importanza per rispondere in modo efficace al problema dei rifugiati e dei migranti.

Questo sforzo comune per la gestione dei rifugiati fa parte del nostro impegno globale condiviso con la Turchia in quanto paese candidato e partner strategico.

2. SEI PRINCIPI PER SVILUPPARE ULTERIORMENTE LA COOPERAZIONE UE-TURCHIA NELLA GESTIONE DELLA CRISI MIGRATORIA

2.1 Rimpatriare tutti i nuovi migranti irregolari che hanno compiuto la traversata dalla Turchia alle isole greche

Il rimpatrio di tutti i nuovi migranti irregolari e richiedenti asilo dalla Grecia in Turchia è essenziale per far sì che i migranti smettano di pagare i trafficanti e di rischiare la vita. È ovvio però che le modalità di questi rimpatri, sia per le persone bisognose di protezione internazionale che per tutte le altre, devono essere definite in linea con le disposizioni inserite nel diritto internazionale e dell'UE per tutelare i rifugiati. Inoltre, data l'entità dei flussi attuali fra Turchia e Grecia, queste disposizioni devono essere considerate una misura temporanea e straordinaria, che è necessaria per porre fine alle sofferenze umane e ripristinare l'ordine pubblico e deve essere sostenuta da un adeguato quadro operativo.

Di recente sono stati compiuti progressi in termini di riammissione in Turchia dei migranti irregolari e richiedenti asilo non bisognosi di protezione internazionale nell'ambito

¹ Dichiarazione dei capi di Stato o di governo (Bruxelles, 7 marzo 2016).

dell'accordo bilaterale di riammissione fra Grecia e Turchia². Le nuove modalità di rimpatrio dovrebbero essere definite in base a questi progressi, con la collaborazione di tutte le parti per promuovere la rapidità e l'efficacia dei rimpatri.

Garanzie giuridiche per il rimpatrio in Turchia delle persone bisognose di protezione internazionale

Il rimpatrio in Turchia di tutti i migranti irregolari e richiedenti asilo appena arrivati in Grecia deve svolgersi nel rispetto del diritto europeo e internazionale. Questo requisito fondamentale deriva dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali, secondo le quali ciascun caso deve essere trattato singolarmente. A tale riguardo, la direttiva sulle procedure di asilo stabilisce gli specifici parametri giuridici e procedurali da rispettare. È quindi esclusa l'applicazione di una politica generale in materia di rimpatri, che confliggerebbe con i suddetti obblighi giuridici.

La direttiva riconosce che, in determinate circostanze, può essere applicata una procedura accelerata, senza bisogno di esaminare il merito della domanda. In questi casi le domande di asilo possono essere considerate inammissibili, in particolare se si può presumere che un altro paese proceda all'esame o fornisca sufficiente protezione. Questo si verifica, ad esempio, se una persona è già stata riconosciuta quale rifugiato o godrebbe comunque di sufficiente protezione nel "paese di primo asilo", oppure se una persona è arrivata nell'UE da un "paese terzo sicuro" laddove, anche se la persona non ha ricevuto protezione, il paese terzo può comunque garantire un accesso effettivo alla protezione³.

Conformemente alle disposizioni della direttiva sulle procedure di asilo, deve essere rispettato un certo numero di garanzie. Dopo essere stata debitamente registrata e identificata in linea con le norme UE, la persona che ha presentato una domanda di asilo in Grecia deve avere la possibilità di sostenere un colloquio personale qualora l'autorità responsabile ritenga che essa rientri in una delle suddette categorie di inammissibilità. Questo consente di procedere a un esame accurato per verificare l'eventuale esistenza di una situazione particolare. Vi è inoltre un diritto di ricorso contro la decisione di inammissibilità⁴. Nel caso del "paese di primo asilo", oltre che alle persone riconosciute quali rifugiati questa disposizione può applicarsi anche alle persone che godono di "sufficiente protezione". Nel caso del "paese terzo sicuro", la direttiva definisce condizioni sia per quanto riguarda la situazione nel paese terzo interessato che in relazione alla persona interessata. Prima di rimpatriare una persona bisognosa di protezione internazionale, gli Stati membri devono accertarsi che il paese terzo rispetterà una serie di norme in materia di diritti fondamentali, non discriminazione e osservanza del diritto internazionale.

Si ritiene che l'applicazione di queste disposizioni richieda una modifica del diritto nazionale greco e turco. Nel caso della Grecia, questo riguarda lo status di "paese terzo sicuro" della Turchia e comporterà una serie di norme procedurali dettagliate in ambiti quali le procedure di ricorso. Nel caso della Turchia, questo si applica in ambiti quali il rinnovo dello status di protezione temporanea per i Siriani che hanno lasciato la Turchia e l'accesso a procedure di

² A tale accordo subentrerà dal 1° giugno 2016 l'accordo di riammissione UE-Turchia, in seguito all'entrata in vigore delle sue disposizioni sulla riammissione dei cittadini di paesi terzi e purché la decisione che anticipa l'entrata in vigore delle stesse sia adottata dal comitato misto per la riammissione e approvata dal parlamento turco prima di tale data.

³ Le disposizioni sul "paese di primo asilo" e sul "paese terzo sicuro" figurano, rispettivamente, all'articolo 35 e all'articolo 38 della direttiva sulle procedure di asilo.

⁴ Si veda l'articolo 46 della direttiva sulle procedure di asilo. Un ricorso consentirà automaticamente al richiedente di rimanere nel territorio se la decisione è basata sull'esistenza di un "paese terzo sicuro", mentre in caso di ricorso contro una decisione basata su un "paese di primo asilo" è sufficiente che il giudice abbia il potere di decidere che il richiedente può rimanere nel territorio.

asilo efficaci per tutte le persone bisognose di protezione internazionale, conformemente agli impegni assunti dalla Turchia nel piano d'azione comune UE-Turchia, e la garanzia che ai non Siriani, in particolare quelli rimpatriati, sia offerta una protezione equivalente a quella prevista dalla convenzione di Ginevra.

Una volta stabiliti l'inammissibilità o il carattere infondato di una domanda di asilo, una persona può essere rimpatriata in conformità dell'accordo di riammissione applicabile. La Turchia dovrebbe rispettare il principio di non respingimento in tutti i casi, conformemente ai suoi obblighi internazionali.

Se queste garanzie saranno rispettate da Grecia e Turchia, il programma sarà conforme al diritto europeo e internazionale.

Aspetti pratici

Conformemente a quanto prescritto dal diritto internazionale ed europeo (specie per quanto riguarda la valutazione delle singole domande di protezione internazionale), possono essere concordate tra Grecia e Turchia procedure operative accelerate, più adatte al rimpatrio di migranti su vasta scala. Sono state prese misure per conseguire questo obiettivo con una dichiarazione comune greco-turca sulla riammissione rilasciata l'8 marzo. È stato convenuto, ad esempio, che si farà ricorso a un funzionario delegato per la riammissione per accelerare la riammissione dei migranti irregolari. Il numero di questi funzionari di collegamento dovrà essere aumentato, ma la Grecia e la Turchia non hanno ancora raggiunto un accordo in proposito.

L'UE aiuterà la Grecia a predisporre le infrastrutture necessarie per attuare questi rimpatri. In particolare, occorrerà adattare l'organizzazione dei punti di crisi (*hotspot*) sulle isole greche, spostando l'accento dalla registrazione e dallo screening prima di un rapido trasferimento sul continente all'obiettivo di assicurare i rimpatri in Turchia. Le infrastrutture dei punti di crisi, ad esempio, dovrebbero essere riorganizzate per poter ospitare gli uffici per la riammissione e l'asilo e gestire adeguatamente i gruppi vulnerabili.

Un altro elemento importante consisterebbe nel rafforzare in misura considerevole la capacità di accoglienza nelle isole. Questo potrebbe comportare, fra l'altro, l'allestimento di strutture separate per i migranti irregolari e per quelli oggetto della procedura, più lunga, della domanda di asilo, e richiederebbe una capacità di trattenimento sufficiente per impedire potenziali fughe.

Finora sono relativamente poche le persone arrivate in Grecia che hanno chiesto l'asilo. È tuttavia probabile che il numero di domande di asilo aumenti di fronte alla prospettiva di essere rimpatriati rapidamente in quanto persone non bisognose di protezione internazionale. La prima condizione consisterebbe quindi nel definire modalità accelerate per tutte le fasi della procedura di asilo, dal colloquio iniziale all'eventuale ricorso. La capacità del servizio greco per l'asilo dovrebbe essere rafforzata per consentire la rapida riammissione in Turchia e la rapida accettazione delle domande di asilo. Le commissioni di ricorso dovrebbero inoltre potersi pronunciare entro tempi brevi su un numero elevato di ricorsi. In questo contesto, è opportuno invitare l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) ad aiutare le autorità greche a gestire in modo rapido ed efficace le domande e i rimpatri, all'occorrenza tramite una richiesta di assistenza supplementare e mirata rivolta agli Stati membri.

Si dovrebbero infine prendere disposizioni per il trasporto su larga scala dalle isole alla Turchia.

Tutte queste misure hanno un costo: secondo un primo calcolo effettuato su una base di 2 200 arrivi irregolari al giorno, occorrerebbe un sostegno del bilancio UE pari a circa 20 milioni di EUR al mese.

2.2 Per ogni Siriano riammesso in Turchia dalle isole greche, reinsediare un altro Siriano dalla Turchia nell'UE, nel quadro degli impegni esistenti

Il sistema che collega il numero di Siriani riammessi in Turchia dalle isole greche al numero di Siriani reinsediati dalla Turchia negli Stati membri mira a sostituire rapidamente i flussi irregolari di migranti che attraversano il Mar Egeo in condizioni pericolose con un processo di reinsediamento ordinato e legale.

Per poter funzionare, il programma di reinsediamento 1:1 concepito per introdurre questo cambiamento richiederà un quadro logistico solido e impegni sufficienti in termini di reinsediamento.

Il programma 1:1 funzionerà se gli Stati membri assumeranno un numero sufficiente di impegni in termini di reinsediamento. A tale riguardo, la dichiarazione dei capi di Stato o di governo del 7 marzo 2016 specifica che il programma 1:1 dovrebbe funzionare "*nell'ambito degli impegni esistenti*".

Esiste già un programma europeo di reinsediamento, che è la prima fonte naturale degli impegni esistenti in termini di reinsediamento da collegare al rimpatrio di tutti i nuovi migranti irregolari e richiedenti asilo dalle isole greche in Turchia. Sono ancora disponibili circa 18 000 posti⁵, che però saranno in parte assorbiti da reinsediamenti dalla Giordania e dal Libano.

In caso di ulteriori necessità di reinsediamento nell'ambito del programma 1:1, si potrebbero adottare le misure necessarie per trasferire al programma alcuni degli impegni assunti nell'ambito delle decisioni di ricollocazione vigenti, segnatamente la totalità o una parte dei 54 000 posti attualmente non assegnati⁶. Questo sarebbe in linea con la politica attuale della Commissione che assimila il reinsediamento e l'ammissione umanitaria alla ricollocazione, in quanto si tratta in ogni caso di espressioni concrete di solidarietà con altri Stati membri o con paesi terzi che devono far fronte a un afflusso massiccio di migranti⁷.

Il programma 1:1 dovrebbe permettere di ridurre rapidamente il numero di attraversamenti irregolari nel Mar Egeo. La sua efficacia dipenderà dalla piena attuazione delle misure definite nella comunicazione. L'UE e la Turchia dovrebbero concordare un meccanismo di monitoraggio settimanale congiunto per valutare i progressi registrati nell'ambito del

⁵ Relazione sulla ricollocazione e sul reinsediamento, COM (2016) XXX del 16 marzo 2016.

⁶ Questo richiederebbe una modifica della decisione del Consiglio per assegnare i 54 000 posti rimanenti sui complessivi 160 000. Si dovrebbero inoltre coprire le relative esigenze in termini di bilancio, vista la differenza tra i fondi messi a disposizione per ciascun posto di ricollocazione (6 500 EUR) e quelli assegnati per ciascun posto di reinsediamento (10 000 EUR).

⁷ I reinsediamenti dalla Turchia negli Stati membri nell'ambito di programmi di reinsediamento bilaterali dovrebbero essere inclusi nel numero totale di reinsediamenti condotti dall'UE nell'ambito del programma 1:1.

programma. In questa sede dovrebbero essere individuati gli eventuali adeguamenti da apportare al programma.

Le ammissioni nell'ambito del programma volontario di ammissione umanitaria⁸ con la Turchia dovrebbero essere attivate una volta che gli attraversamenti irregolari fra la Turchia e l'UE saranno cessati, o perlomeno saranno stati notevolmente ridotti. Questo consentirà l'ammissione rapida ed efficace in Turchia delle persone bisognose di protezione sfollate a causa del conflitto in Siria. La Commissione si aspetta che, una volta cessati i flussi irregolari dalla Turchia nell'UE, si registri un aumento del numero di Stati membri che intendono partecipare al programma.

Se questi sforzi dovessero avere un esito positivo, il programma volontario di ammissione umanitaria potrebbe essere esteso anche alla Giordania e al Libano.

Il quadro logistico su cui poggia il programma volontario di ammissione umanitaria con la Turchia proposto dalla Commissione nel dicembre 2015 potrebbe essere utilizzato, in linea più generale, per gli scopi del programma di reinsediamento 1:1. Il programma volontario di ammissione umanitaria si avvale dell'esperienza, riconosciuta a livello mondiale, dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) nel facilitare diverse forme di ammissione di persone bisognose di protezione internazionale dai paesi terzi in cui sono state sfollate negli Stati disposti ad accoglierle. Si dovrebbe inoltre ricorrere all'esperienza e alle competenze dell'EASO e dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). Come nel caso del programma volontario di ammissione umanitaria, e per gli stessi motivi, il programma 1:1 dovrebbe applicarsi ai Siriani registrati dalle autorità turche prima del 29 novembre 2015.

Le procedure operative standardizzate concordate nell'ambito del programma volontario di ammissione umanitaria possono essere utilizzate per gli scopi più generali del programma 1:1. Queste procedure riguardano in particolare la selezione dei candidati e rispettano tutte le norme applicabili del diritto umanitario internazionale. Ai fini del programma 1:1, queste procedure dovrebbero essere completate da un meccanismo che dissuada le persone dall'attraversare il Mar Egeo. La priorità per il reinsediamento andrebbe data ai Siriani che sono rimasti in Turchia in quanto ammissibili alla protezione temporanea.

Occorre un processo che colleghi il numero di persone riammesse dalle isole greche in Turchia al numero di persone che lasciano la Turchia per essere reinsediate nell'UE. Si potrebbe prendere in considerazione un approccio secondo il quale, in base al numero totale di Siriani effettivamente riammessi dalla Turchia nei 7 giorni precedenti, l'UE avvii immediatamente la procedura per un numero equivalente di persone da reinsediare nel suo territorio.

In caso di successo del programma 1:1 si potrebbero sviluppare nuove rotte verso l'UE. La Turchia dovrebbe impegnarsi a prendere tutte le misure necessarie per impedire l'apertura di nuove rotte marittime o terrestri per la migrazione irregolare dalla Turchia verso l'UE. Se dovessero comunque emergere nuove rotte, tra lo Stato membro interessato e la Turchia dovrebbero applicarsi gli impegni e i principi in materia di rimpatri e reinsediamenti.

⁸ Raccomandazione della Commissione, del 15 dicembre 2015, per un programma volontario di ammissione umanitaria gestito con la Turchia (C(2015) 9490).

2.3 Accelerare l'attuazione della tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti in vista della soppressione dell'obbligo del visto per i cittadini turchi al più tardi entro la fine di giugno 2016

Le condizioni per l'abolizione dell'obbligo di visto sono definite in una tabella di marcia del 2013 contenente 72 requisiti che devono essere soddisfatti dalla Turchia in termini di sicurezza dei documenti, gestione della migrazione, ordine pubblico e sicurezza, diritti fondamentali e riammissione dei migranti irregolari. La Commissione ha seguito i progressi della Turchia in questi ambiti e la sua relazione più recente ha rilevato un'intensificazione degli sforzi e un nuovo livello di impegno⁹. Ad oggi sono stati rispettati 35 impegni su 72.

Per accelerare l'attuazione della tabella di marcia al fine di abolire l'obbligo di visto entro la fine di giugno, le autorità turche dovranno compiere sforzi ancora maggiori in termini di adozione e applicazione delle misure giuridiche e amministrative necessarie per rispettare tutte le condizioni della tabella di marcia. Il pacchetto di 9 proposte legislative all'esame dovrà essere adottato in tempo utile dalla Turchia in base a un'intesa con l'UE. I parametri di riferimento applicabili non saranno modificati.

Presupponendo che la Turchia adotti le misure necessarie per adempiere agli obblighi rimanenti, la Commissione presenterà una proposta legislativa relativa all'abolizione dell'obbligo di visto per i cittadini turchi alla fine di aprile 2016.

2.4 Accelerare l'erogazione dei fondi dello strumento per i rifugiati in Turchia

Lo strumento per i rifugiati in Turchia copre sia il fabbisogno umanitario immediato che le necessità di sviluppo più correnti. A livello umanitario, il 4 marzo è stato firmato con il Programma alimentare mondiale un contratto da 40 milioni di EUR per coprire l'assistenza alimentare mediante un sistema di tessere elettroniche che permetterà di raggiungere 735 000 rifugiati siriani. Si stanno inoltre negoziando con i partner altri quindici progetti per un totale di 50 milioni di EUR, che porteranno a 90 milioni di EUR l'importo complessivo per il quale saranno stipulati contratti entro la fine di aprile 2016. Quest'assegnazione potenzierà rapidamente la fornitura di assistenza umanitaria in Turchia (generi alimentari, prodotti non alimentari, assistenza sanitaria, acqua e strutture igienico-sanitarie, protezione ecc.).

È stato inoltre deciso di assegnare 55 milioni di EUR dallo strumento al fondo fiduciario regionale dell'UE in risposta alla crisi siriana per sostenere urgentemente progetti orientati allo sviluppo, in particolare nel campo dell'istruzione, in linea con le conclusioni elaborate il 17 febbraio dal primo comitato direttivo dello strumento. Il 4 marzo è stato quindi firmato un contratto regionale con l'UNICEF, nel cui ambito 38 milioni di EUR permetteranno ad altri 110 000 bambini siriani presenti in Turchia di frequentare la scuola durante l'anno scolastico in corso.

Sono inoltre in corso progetti finanziati dal fondo fiduciario regionale dell'UE in risposta alla crisi siriana, per un importo totale di quasi 140 milioni di EUR. Sono già state selezionate e individuate azioni pertinenti per un importo di 76 milioni di EUR, che potrebbero essere firmate entro la fine di aprile 2016 previa approvazione durante la prossima riunione del consiglio di amministrazione del fondo fiduciario, che si terrà il 22 marzo. Sono in fase di elaborazione altre azioni, per un importo di 64 milioni di EUR, i cui contratti potrebbero essere stipulati entro luglio 2016. In funzione delle necessità, si procederà a ulteriori trasferimenti dallo strumento al fondo fiduciario per coprire i progetti in preparazione. Sempre

⁹ Seconda relazione sui progressi realizzati dalla Turchia nell'osservanza dei requisiti della sua tabella di marcia verso la liberalizzazione dei visti (COM (2016) 140 del 4 marzo 2016).

nell'ambito del fondo fiduciario, la Commissione sta sviluppando progetti a favore dei rifugiati in settori quali l'istruzione, le risorse umane e l'infrastruttura ambientale, utilizzando i 164,5 milioni di EUR trasferiti dal programma dello strumento di preadesione (IPA) alla fine del 2015.

La prossima tappa per l'avvio di altri progetti dipende dal completamento dell'analisi globale delle necessità, che la Commissione sta effettuando in stretta collaborazione con la Turchia. In base al contributo che il governo turco ha finalmente presentato il 4 marzo, la valutazione delle necessità dovrebbe essere completata entro la metà di aprile. Parallelamente si stanno svolgendo ad Ankara consultazioni tecniche con le autorità turche per consentire alla Commissione di individuare e programmare rapidamente i progetti urgenti e maturi in tutti i settori coperti dallo strumento. Non si potrà compiere alcun progresso senza la partecipazione proattiva delle autorità turche. Sono in corso anche contatti con le istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e con altre agenzie in quanto potenziali partner esecutivi. La Commissione si avvarrà dell'esperienza dei suoi partner tradizionali (Nazioni Unite, IFI, organizzazioni internazionali, Stati membri e ONG) per le azioni che rientrano nelle loro competenze specifiche. Questo dovrebbe consentire di organizzare la seconda riunione del comitato direttivo dello strumento nel mese di aprile.

Per quanto riguarda le risorse, la Commissione ha ricevuto i certificati di contributo della Germania e della Finlandia. Tutti gli Stati membri sono incoraggiati a mettere rapidamente a disposizione i loro contributi nazionali per consentire un'attivazione graduale dello strumento in modo da aiutare la Turchia a coprire il fabbisogno dei rifugiati presenti sul suo territorio.

2.5 Prepararsi alla decisione di aprire quanto prima nuovi capitoli dei negoziati di adesione sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2015

Il pacchetto sull'allargamento del novembre 2015 faceva il punto sullo stato dei negoziati di adesione dell'Unione europea.

In seguito, il capitolo 17 (Unione economica e monetaria) è stato aperto il 14 dicembre 2015 durante una conferenza intergovernativa. In questo contesto saranno discusse riforme importanti. Il capitolo copre, ad esempio, norme che rendono obbligatoria l'indipendenza delle banche centrali e vietano il finanziamento diretto del settore pubblico da parte delle banche centrali e l'accesso privilegiato del settore pubblico agli enti finanziari.

Sono inoltre in corso i preparativi per progredire verso l'apertura di cinque capitoli: capitolo 15 (energia), capitolo 23 (sistema giudiziario e diritti fondamentali), capitolo 24 (giustizia, libertà e sicurezza), capitolo 26 (istruzione e cultura) e capitolo 31 (politica estera, di sicurezza e di difesa).

Questo è in linea con le conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2015, che invitavano a rilanciare il processo di adesione "al fine di compiere progressi nei negoziati conformemente al quadro di negoziazione e alle pertinenti conclusioni del Consiglio".

La Commissione mira a completare in primavera tutti i documenti preparatori pertinenti nell'intento di presentarli al Consiglio, senza pregiudicare le posizioni degli Stati membri e il quadro negoziale.

I lavori sono a buon punto nel settore dell'energia (capitolo 15) e dal 1° al 3 marzo si sono svolte ad Ankara consultazioni tecniche costruttive. Ad aprile la Commissione presenterà una relazione di screening aggiornata, in cui raccomanderà di fissare uno o più parametri di apertura come si è fatto per gli altri paesi candidati.

Avendo ricevuto contributi scritti dalla Turchia, ora si stanno organizzando consultazioni tecniche negli importantissimi settori "sistema giudiziario e diritti fondamentali" e "giustizia, libertà e sicurezza" (capitoli 23 e 24). Questi capitoli contemplano una serie di questioni critiche come i diritti fondamentali, compresa la libertà di parola, il sistema giudiziario, la politica anticorruzione, la migrazione e l'asilo, le norme sui visti, la gestione delle frontiere, la cooperazione di polizia e la lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo. L'UE si aspetta che la Turchia si conformi ai massimi standard in termini di democrazia, Stato di diritto e rispetto delle libertà fondamentali, compresa la libertà di espressione. Per quanto riguarda i parametri di apertura in questi settori chiave, di norma si chiede ai paesi candidati di preparare piani d'azione globali con calendari precisi per l'allineamento legislativo e lo stanziamento delle necessarie risorse di bilancio. La Commissione ha potuto pubblicare le relazioni di screening aggiornate nel mese di maggio.

La Turchia sta finalizzando la sua posizione negoziale aggiornata sul capitolo 26 (istruzione e cultura). La Commissione potrà aggiornare il progetto di posizione comune e presentarlo al Consiglio in aprile.

Il capitolo sulla politica estera, di sicurezza e di difesa (capitolo 31) è già stato esaminato in modo approfondito e il servizio europeo per l'azione esterna sta completando una relazione di screening aggiornata, che sarà pronta ad aprile.

2.6 Collaborare per migliorare le condizioni umanitarie in Siria

In quanto membro della coalizione internazionale contro Daesh e del gruppo internazionale di sostegno alla Siria, la Turchia svolge un ruolo fondamentale nell'azione comune per risolvere la crisi siriana. In questo contesto dovrebbe essere intensificata anche la cooperazione fra l'UE e la Turchia per la fornitura di aiuti umanitari alla popolazione siriana. Va riservata particolare attenzione alla situazione dei rifugiati bloccati alla frontiera turca, specialmente nel corridoio tra Aleppo e il confine fra Turchia e Siria.

Come già dichiarato dal Consiglio europeo, l'UE è pronta a collaborare con la Turchia per migliorare le condizioni umanitarie in Siria, consentendo così ai rifugiati di vivere in zone più sicure. Per il conseguimento di questo obiettivo, è di fondamentale importanza che gli impegni assunti l'11 e 12 febbraio a Monaco dal gruppo internazionale di sostegno alla Siria siano rapidamente e integralmente onorati da tutte le parti.

La Commissione sta già fornendo un aiuto sostanziale in Siria e continuerà a farlo. Gli aiuti umanitari a favore della Siria forniti dalla Commissione dall'inizio della crisi ammontano a 468 milioni di EUR, con 160 milioni di EUR per il solo 2015.

Sono attualmente in corso 50 progetti, per un totale di oltre 200 milioni di EUR, che comprendono un'assistenza umanitaria, allo sviluppo e alla stabilizzazione. Una quota consistente dei progetti di assistenza umanitaria è realizzata a livello transfrontaliero dalla Turchia (43,2 milioni di EUR per il 2015, cioè il 27% del bilancio totale stanziato per la

Siria). Questi progetti dipendono in larga misura dalla cooperazione in loco con le autorità turche.

Le azioni transfrontaliere da Turchia, Giordania, Libano e Iraq continueranno a rappresentare una quota consistente dell'assistenza umanitaria nel 2016. A marzo 2016 saranno stipulati contratti per 15 milioni di EUR, con altri contratti per circa 70 milioni di EUR previsti per l'inizio di maggio, in seguito a un recente invito rivolto ai partner umanitari.

3. Conclusioni

L'organizzazione del rimpatrio di tutti i nuovi migranti irregolari e richiedenti asilo che attraversano il Mar Egeo dalla Turchia alla Grecia, di concerto con il piano di reinsediamento 1:1, sarà una misura temporanea e straordinaria, che dovrebbe iniziare prima possibile e il cui scopo è sostituire gli attuali flussi di migranti irregolari con un processo legale e controllato e far sì che i migranti smettano di pagare i trafficanti e di rischiare la vita.

La presente comunicazione definisce un quadro atto a garantire che il processo si svolga conformemente al diritto internazionale ed europeo, il che esclude l'applicazione di una politica generale in materia di rimpatri. Vengono inoltre specificate le misure legislative e logistiche da adottare con urgenza per consentire l'avvio del processo.

La prossima fase della cooperazione UE-Turchia volta ad affrontare la crisi migratoria richiederà uno sforzo concertato da parte della Grecia e della Turchia con il sostegno della Commissione, delle agenzie dell'UE e delle organizzazioni partner. Gli Stati membri dovranno inoltre fornire supporto sotto forma di personale ed essere pronti ad assumere impegni in materia di reinsediamento.

Sebbene debbano ancora essere adottate alcune misure importanti, si dispone quindi dei mezzi giuridici e pratici necessari per applicare urgentemente le nuove disposizioni.